

ATTO INTEGRATIVO ED ESTENSIONE DURATA DELLA CONVENZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ED INVITALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO E DI TIPO AMMINISTRATIVO–CONTABILE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

Tra

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, On. Avv. Giovanni Legnini, (di seguito, Commissario straordinario)

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963 (di seguito, INVITALIA)

*** * ***

- il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo. n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

- il 27 marzo 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società in house dello Stato;
- l'Agenzia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è stata disposta l'“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica, e l'articolo 38, comma 1, iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, istituisce presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5, che prevede tra l'altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- l'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del consiglio dei Ministri - Commissario straordinario, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l’Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- la nota del 23 novembre 2020, prot. n. 36358, con cui INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2017-2019, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il riscontro alla sopra citata nota del 23 novembre 2020, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 37635, del 03 dicembre 2020, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2017-2019 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,51%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- il citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante l’individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia individua gli affidamenti da sottoporre all’obbligo della preventiva approvazione ministeriale negli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell’IVA;

DATO ATTO CHE

- in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189 (di seguito “decreto – legge”) recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario del Governo ai fini

della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

- l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;
- la lett. b), del comma 3, del citato articolo 50, modificato dall'articolo 57 *"Disposizioni in materia di eventi sismici"* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone inoltre, che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
- con Ordinanza del 10 novembre 2016, n.2 è stato approvato lo schema di convenzione con INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 Dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;
- con Ordinanza in data 15 dicembre 2017, n.45 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 Dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;
- con Ordinanza in data 30 gennaio 2019, n.71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e INVITALIA ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018;
- in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della "Convenzione";
- il comma 9-quater dell'articolo 50 del decreto-legge, introdotto dall'articolo 57, comma 3-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che *"Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate"*;
- il comma 9, dell'articolo 50, del decreto-legge ha previsto che il Commissario straordinario possa stipulare apposita convenzione con INVITALIA ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, ai cui eventuali maggiori oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189;

- l'articolo 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ha stabilito che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge è prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020;
- il comma 276 della medesima legge 145 del 2018 ha disposto che *"I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."*;
- il comma 2bis dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha altresì disposto che: *"...per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*;

VISTE

- la nota in data 7 dicembre 2020 prot. CGRTS 0030840 con la quale INVITALIA ha trasmesso al Commissario straordinario il documento denominato "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A." e il relativo Decreto di approvazione n. DD 114/2020 del 17/11/2020 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, tale da rendere congrua la misura del 20% sul totale dei costi sostenuti che, a titolo di "rimborso spese generali", sarà riconosciuta a INVITALIA;

- la nota in data 14 dicembre 2020 prot. CGRTS 0031549 con la quale il Commissario straordinario ha comunicato ad INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 192 Dlgs 50/2016;
- la nota del _____, prot. _____, con la quale il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

Alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e INVITALIA addivengono alla stipula del presente atto integrativo, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 5, §2, della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, che ha specificatamente stabilito che *ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo* alla Convenzione medesima.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. La Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145/2018, come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2021.
2. Il presente Atto Integrativo è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione in essere, e viceversa, con particolare riferimento agli articoli 2 "oggetto", 6 "modalità di pagamento" e 7 "rendicontazione e verifica delle prestazioni", restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate od emendate.
3. Ai sensi del presente atto viene convenuta **una rimodulazione iniziale del personale** destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di variare l'impiego di risorse tra i quattro profili professionali previsti, entro l'ammontare massimo annuo, al lordo degli oneri a carico della società, di euro 13.089.445,61 (tredicimilionitottantanovemilaquattrocentoquarantacinque/61) IVA inclusa, pari a 10.729.053,78 (diecimilionisettescentoventinovemilacinquantatre/78) esclusa IVA (pari a euro 2.360.391,83 duemilionitrecentosessantamilatrecentonovantuno/83), - modificando contestualmente quanto stabilito all'articolo 6,

comma 1, della Convenzione - che comporterà esclusivamente l'aggiornamento del Nuovo Quadro Economico di cui all'articolo 4 del presente rinnovo.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. g) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, INVITALIA, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede:

- a) all'individuazione del personale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto legale, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico occorrente:
 - per il funzionamento e le attività della struttura commissariale;
 - a supporto delle attività degli USR, per l'applicazione delle ordinanze commissariale;
- b) ad attività e servizi di supporto alla comunicazione istituzionale della struttura commissariale ed all'organizzazione delle attività di partecipazione dei cittadini previste dall'art. 11 del dl 189/2016 nonché dall'ordinanza 36/2017 e dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 107/2020, secondo le direttive impartite dal Commissario, o di persona da lui delegata;
- c) all'implementazione del Sistema Privacy della Struttura Commissariale ovvero definizione delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica da predisporre in relazione al trattamento dei dati personali eseguiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679;
- d) alla predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex Legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'Agenzia si impegna a fornire risorse e competenze specialistiche per la predisposizione del PTPCT, per la redazione della relazione annuale da pubblicarsi sul sito dell'Amministrazione e da trasmettere all'ANAC e per la verifica dell'efficace attuazione del Piano. Su richiesta del Commissario straordinario, l'Agenzia potrà fornire agli USR presenti sul territorio, le linee guida per la predisposizione del PTPCT.

5. INVITALIA, si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 3

(Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni)

1. La presente estensione della Convenzione sarà efficace e produttiva di effetti dal giorno 01 Gennaio 2021, e comunque solo dopo l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui alle premesse e in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 34 e ss.mm. e scadrà il 31 dicembre 2021, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale.

2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.

3. Invitalia si impegna a procedere, nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

Articolo 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA un importo massimo annuo, al lordo degli oneri a carico della società, pari ad euro 10.729.053,78 (diecimilionisettescentoventinovemilacinquantatre/78) IVA esclusa, come specificato nell'Allegato A-quater "Nuovo Quadro Economico 2021".

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. h) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dal presente rinnovo, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come disciplinato al comma 3-quinquies e al comma 9-quater dell'articolo 50 del decreto-legge medesimo.

3. La struttura operativa delle risorse dell'Agenzia che saranno assegnate alla Struttura Commissariale o agli USR, sarà articolata in funzione delle quattro tipologie professionali e delle relative tariffe attualmente in vigore.

Qualifica	PM	Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto o delle responsabilità a loro assegnati.	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrati come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate.	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa.	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 217

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i) j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, il corrispettivo, come stabilito dal primo comma del presente articolo, è versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che INVITALIA emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, come modificato dall'Addendum alla Convenzione siglato in data 3 Gennaio 2018, che verrà ripetuto nel seguente articolo.

Art. 5

(Rendicontazione e verifica delle prestazioni)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, la rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, Invitalia trasmette al Commissario Straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla Convenzione del 6 dicembre 2016 come modificato dall'Addendum del 3 Gennaio 2018, che per chiarezza si allega al presente atto (Allegato B-bis disciplinare di rendicontazione).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. m) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario Straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di INVITALIA.

Articolo 6

(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Come citato in premessa le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 19 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 7

(Contenzioso e foro competente)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. p), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, a conferma di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive

modifiche e integrazioni come citate in premessa, fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 8

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Struttura Commissariale)

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Struttura Commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Struttura e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

Articolo 9

(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del codice civile ed è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

- Allegato A-quater – “Nuovo Quadro Economico 2021”;
- Allegato B-bis disciplinare di rendicontazione (disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016 come modificato dall'Addendum del 3 Gennaio 2018 e del 7 Marzo 2019).

ALLEGATO A-quater: NUOVO QUADRO ECONOMICO 2021

Struttura commissariale Terremoto Centro Italia Corrispettivo 2021 INVITALIA				
A - Figure professionali				
Qualifica	Costo gg/u	FTE	gg	Costo
A-1 Attività diretta				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	1075	0,8	170	182.750,00
Personale Esperto (ESP)	680	11,2	2.374	1.614.320,00
Personale di livello superiore (SP)	310	30,0	6.360	1.971.600,00
Personale di livello operativo (JP)	217	98,0	20.776	4.508.392,00
Totale		140,0	29.680,00	8.277.062,00
B - Altre voci di costo				
B.1 Spese missione e trasferte				145.000,00
B. 2 Ore di straordinario valorizzate in giornate				365.000,00
b.3 Costi beni e servizi				300.000,00
Totale B				810.000,00
Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)				9.087.062,00
C- Spese generali (19% di A + B.2)				1.641.991,78
TOTALE comprensivo delle Spese generali				10.729.053,78
IVA al 22%				2.360.391,83
TOTALE IVA INCLUSA				13.089.445,61

Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A.

Commissario straordinario
(Avv. On. Giovanni Legnini)
(firmato digitalmente)

Amministratore Delegato
(Dr. Domenico Arcuri)
(firmato digitalmente)

ALLEGATO B-BIS: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

(disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016 come modificato dall'Addendum del 3 Gennaio 2018 e del 7 Marzo 2019)

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrare come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrare come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate;	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 217

Personale Invitalia (Dipendenti, consulenti e collaboratori)

Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
- numero delle giornate effettuate;
- valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

2. ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
- viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale;
- tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle singole voci di costo di cui alla sopra “altre voci di costo” non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19%.

Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato, sulla scorta del Regolamento, tempo per tempo in vigore, che disciplina tale materia nell’ambito della Presidenza del Consiglio